



CITTÀ DI CANALE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**APPROVATO CON LA DCC N. 42 DEL 27.11.2019 MODIFICATO
CON LA DCC N. 23 DEL 29.07.2020**

INDICE

Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.
2	Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno
3	Determinazione della misura dell'imposta.
4	Destinazione del gettito.
5	Esenzione e riduzione d'imposta.
6	Disposizioni in materia di accertamento.
7	Sanzioni.
8	Versamento e riscossione coattiva.
9	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
10	Rimborsi
11	Pubblicità del regolamento e degli atti.
12	Rinvio dinamico
13	Tutela dati personali
14	Funzionario responsabile dell'imposta
15	Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 marzo 2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1.01.2012 a seguito adozione della DCC n. 6 del 22.02.2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Canale.
4. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.
5. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Canale, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 3 e 4.
6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune.
7. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti previsti dalla Legge e dal presente regolamento (in particolar modo l'art. 10).
8. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dal Regolamento comunale, attraverso modalità convenute con il Comune di Canale.

Art. 3 Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.

Art. 4 Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 5 Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
 - b. i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;
 - c. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.
2. Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 6

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 7

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 8

Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti passivi, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, i quali hanno diritto di rivalsa nei loro confronti. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che riscuotono i proventi delle locazioni brevi provvedono alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune in quanto responsabili del pagamento.
2. Il versamento al Comune delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno deve essere effettuato entro il ventesimo giorno dalla fine di ogni trimestre, esclusivamente con il sistema "PagoPA", in attuazione all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Articolo 9 Rimborsi

1. La richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.

Articolo 10 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Canale sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Art. 11 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Canale.

Art. 12 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 13 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Reg.to UE 2016/679.

Art. 14 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01.01.2020 e sostituisce quello vigente. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni interne vigenti in materia.